

## Valutazione dei Rischi e DVR

### Definizione di valutazione dei rischi

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 definisce compiutamente l'attività e l'obbligo giuridico di valutazione dei rischi come: **la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.**

### Responsabilità della valutazione dei rischi

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto 81/2008 l'obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi in azienda è in capo al Datore di Lavoro e sotto la sua responsabilità giuridica, senza possibilità di delegare a terzi tale responsabilità. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione dei Rischi aziendali deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

### Contenuti minimi della valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR si configura di fatto come la relazione scritta – assunta ad atto ufficiale nell'azienda – che contiene tutte le risultanze della valutazione dei rischi, i nominativi delle figure impegnate nel sistema sicurezza, le misure di intervento per la prevenzione e la protezione e ogni altro dato utile per la gestione della sicurezza nell'azienda.